

Aggiornamento n. 012

Data ultimo aggiornamento 08.06.2010

FOGLIO INFORMATIVO

Anticipo crediti verso estero

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) € 47.663.462,00

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

L'operazione consiste nello smobilizzo dei crediti derivanti da esportazioni di merci, prestazioni di servizi, esecuzione di lavori o per qualsivoglia altro titolo con pagamento dilazionato.

L'erogazione del finanziamento avviene esclusivamente a fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta esportazione di cui si richiede l'anticipo.

Il finanziamento può essere concesso dall'80% al 100% del valore della merce e/o servizi esportati.

La scadenza del finanziamento è connessa al termine di pagamento dell'operazione sottostante e può essere prorogata solo su richiesta dell'operatore producendo una documentazione comprovante la sussistenza del credito e riportante i motivi del ritardo dell'incasso.

Il cliente si impegna ad impartire disposizioni agli acquirenti (debitori) esteri affinché il regolamento dei suoi crediti avvenga esclusivamente tramite la banca.

Principali rischi (generici e specifici)

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dell'anticipo non venga onorato.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Accensione del finanziamento	<i>Trattasi del momento nel quale la banca mette a disposizione del cliente l'importo finanziato, stabilendone la scadenza e applicando le condizioni economiche contrattualmente previste per l'operazione.</i>
Proroga del finanziamento	<i>Trattasi del momento nel quale, a richiesta del cliente, la scadenza del finanziamento viene prorogata, a discrezione della banca, sulla base della presentazione di idonea documentazione.</i>
Estinzione/Decurtazione del finanziamento	<i>Trattasi del momento nel quale il credito viene estinto o decurtato in ragione dell'introito totale o parziale, del credito finanziato e canalizzato presso gli sportelli della banca.</i>
Tasso debitore: -per utilizzi entro i limiti del fido -per utilizzi oltre i limiti del fido	<i>Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.</i>
Spese di Istruttoria	<i>Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido</i>

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Spese e commissioni	
Spese di accensione del finanziamento	€ 25,00
Spese di proroga del finanziamento	€ 50,00
Spese di estinzione del finanziamento	€ 25,00

Commissioni di intervento pari a 0,20 % dell'importo finanziato	max € 500,00
---	--------------

Tassi sui finanziamenti	
Euro: Euribor di riferimento, 3M base 365, arr. 10 cent. sup. + spread massimo di 5 punti (parametro puntuale di riferimento al 30 novembre 2009 pari a 0,80). La rilevazione del tasso indice viene effettuata il penultimo giorno lavorativo di ogni mese.	
Divisa: tasso interbancario della divisa, arr. 10 cent. super. più spread massimo di 5 punti	
Commissione sul massimo per scoperto entro il limite di fido per utilizzi di almeno 30 giorni consecutivi, calcolata sul picco massimo di utilizzo del singolo trimestre, addebitata in sede di liquidazione periodica o di estinzione del rapporto	0,95% massimo (e comunque non oltre i limiti di legge)
Maggiorazione interessi 'dare' per passaggio del conto a debito, addebitata in sede di liquidazione periodica o di estinzione del rapporto.	€ 15

Capitalizzazione e calcolo degli interessi	
La capitalizzazione avviene al rinnovo, decurtazione parziale o chiusura del finanziamento.	
Calcolo degli interessi riferito all'anno civile.	

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il rapporto nascente dalla richiesta di anticipi su crediti verso l'estero è regolato dalle seguenti norme:

1) L'ammontare di ciascuna anticipazione che la Banca fosse a concedere - senza peraltro alcun preventivo impegno al riguardo - a fronte di crediti vantati dai clienti verso terzi, sarà determinato secondo un rapporto percentuale di volta in volta stabilito a insindacabile giudizio della Banca, rispetto all'ammontare dei crediti.

2) Il termine di scadenza di ciascuna anticipazione, salvo diverso accordo, e salvo i limiti fissati dalla legge, sarà commisurato a quello dell'impegno di regolamento dei crediti, sarà comunque in facoltà della Banca di revocare o ridurre l'anticipazione in qualsiasi momento, anche prima della scadenza dei crediti da incassare a insindacabile giudizio della Banca stessa ed in tal caso sarà obbligo del cliente provvedere al versamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori, immediatamente ovvero nel termine che la Banca sarà ad indicare con lettera raccomandata A.R.. Eventuali proroghe di scadenza dell'anticipazione potranno essere dalla Banca concesse, a suo giudizio discrezionale e insindacabile nei limiti consentiti dalla legge; le richieste di Proroga dovranno comunque essere trasmesse alla Banca con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla scadenza convenuta e sarà in facoltà della Banca di esigere che le richieste stesse siano presentate in forma scritta.

Salvo il caso di revoca anticipata, qualora entro il termine di scadenza originaria o prorogata la Banca non fosse integralmente rimborsata di ogni suo avere col ricavo del credito oggetto di anticipazione, sarà obbligo del cliente provvedere all'immediato pagamento dell'importo rimasto insoluto a semplice richiesta della Banca, senza necessità di preavviso o di costituzione in mora, e senza che la Banca abbia l'obbligo di agire, in via giudiziale o stragiudiziale nei confronti del terzo debitore.

Nel caso di anticipazione erogata in divisa estera, il Cliente resta impegnato espressamente a rimborsare in divisa effettiva l'importo dell'anticipazione; pertanto - in difetto di rimborso in divisa effettiva entro il termine previsto od anche prima, in caso di revoca anticipata - la Banca resta autorizzata ad acquistare per conto del Cliente, al cambio del giorno, la divisa necessaria per la copertura dell'anticipo, senza necessità di preavviso, con obbligo da parte del cliente di rifondere immediatamente l'eventuale esborso della Banca, oltre interessi, spese ed accessori. Il cliente assume a proprio carico tutti i rischi di cambio connessi al rimborso del finanziamento, avvenga esso a scadenza od in via anticipata.

La Banca resta autorizzata ad addebitare sul conto corrente del cliente le somme come sopra spettantegli ed il cliente si impegna a preconstituire sul proprio conto corrente con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del finanziamento, la copertura necessaria; resta pure inteso che, quando esistono tra la Banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, la Banca ha diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti - seppure in divisa differente - non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità.

3) Il tasso di interesse da applicare all'anticipazione si intenderà fissato, salvo diverso accordo, per le anticipazioni in lire, euro e divisa estera, nella misura di volta in volta stabilita, in relazione all'andamento del mercato interbancario dei depositi, e indicata nella lettera-contabile relativa alla concessione dell'anticipo.

Il tasso di interesse si intende comunque fissato, salvo diverso accordo, per un periodo massimo di 30 giorni, scaduto il quale sarà in facoltà della Banca di modificarlo, in relazione all'andamento del mercato e ciò anche se l'anticipazione fosse concessa per una durata maggiore. Analoga facoltà di modifica delle condizioni di tasso è riconosciuta alla Banca per l'ipotesi di proroga della scadenza dell'anticipazione.

Gli interessi come sopra determinati e calcolati, verranno portati in conto alla scadenza prevista, ciò anche in caso di proroga (così dicasi per tutte le eventuali, successive proroghe della scadenza originaria).

4) Le operazioni di anticipazione avranno corso su apposito Conto Anticipi in euro/divisa, da utilizzare unicamente per operazioni della specie, senza fornitura di moduli per assegni, a mezzo di lettere contabili di addebito;

Sia per le anticipazioni in euro, sia per quelle in valuta, trascorsi 10 (dieci) giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro), dalla data dell'invio delle relative lettere contabili senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specificato, le stesse si intenderanno senz'altro approvate dal cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi in esse

indicati.

Ai suddetti "Conti Anticipi" si applica, in quanto compatibile, la disciplina contenuta nelle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" in vigore presso la Banca, che il cliente dichiara di pienamente conoscere ed accettare.

Gli importi anticipati (od il loro controvalore in euro) saranno accreditati in altro conto intestato al cliente, salvo diverso accordo.

5) In relazione ai crediti oggetto di anticipazione, il cliente dovrà - secondo la richiesta volta a volta formulata dalla Banca stessa. ovvero secondo le intese intercorse - rilasciare alla Banca mandato irrevocabile d'incasso, oppure effettuare la cessione del credito, ovvero costituire in pegno il credito medesimo, adempiendo a tutte le formalità necessarie, a giudizio insindacabile della Banca. Il cliente si obbliga altresì a dare disposizioni affinché eventuali aperture di credito documentario a proprio favore o lettere di credito al proprio nome siano avviate unicamente tramite la Banca ed a subordinare all'insindacabile parere della Banca stessa l'eventuale trasferibilità dei crediti. Resta inteso infine che l'invio dei documenti in utilizzo dei crediti alla Banca emittente e/o designata sarà sempre disposto tramite la Banca.

6) Le procedure che il cliente dovesse rilasciare a terzi, in relazione alle operazioni di cui ai precedenti articoli saranno soggette alle seguenti norme:

- le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare, il cliente, dovranno essere comunicate alla Banca a mezzo di lettera raccomandata e non saranno opponibili alla Banca fin che questa non abbia ricevuto detta comunicazione, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche e modifiche siano state depositate e pubblicate a sensi di legge e comunque rese di pubblica ragione;

- la rinuncia da parte del procuratore o dei procuratori nominati dovrà essere notificata alla Banca con le modalità previste nel precedente capoverso, e acquisterà efficacia così come ivi precisato;

- le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non saranno opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa;

- il cliente si impegna a ratificare, senza alcuna eccezione ad opporre, gli atti e le operazioni eventualmente compiuti dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati in situazione di eccesso rispetto alle facoltà loro conferite.

7) In caso di rapporto cointestato a coniugi in regime di comunione la Banca. in deroga all'art. 190 cod. civ. è espressamente autorizzata ad agire in via principale. anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

8) La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni; le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal cliente oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca o pubblicato nella stampa locale ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso.

9) Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti di cui sopra, il Foro competente è quello di Mondovì.

10) Le spese gli oneri fiscali inerenti, e conseguenti a rapporti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono a carico del cliente